



**COMUNICATO UFFICIALE N. 182/L
del 7 Febbraio 2013**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

182/342

NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA

In relazione alle richieste inoltrate da Emittenti radiotelevisive private, visto il Regolamento emanato da questa Lega e quelli emanati dall'Agcom per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva (ex art. 5 comma 3 Dlgs n. 9/2008) e per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica (ex art. 5 comma 3 Dlgs n.9/2008), allegati alla Circolare n. 14 del 19/07/2012, si rende noto che è stato concesso il nulla osta per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva fino al 30 giugno 2013 alle testate indicate a fianco delle società sottoelencate.

(3° elenco)

SOCIETÀ 1^ e 2^ DIVISIONE	SKY ITALIA SRL
F.C. APRILIA SRL	RETESOLE - PERUGIA
BENEVENTO CALCIO SPA	TV7 - BENEVENTO
FOLIGNO CALCIO SRL	RETESOLE - PERUGIA
FONDI CALCIO SRL	RETESOLE - PERUGIA
FROSINONE CALCIO SRL	RETESOLE - PERUGIA
A.S. GUBBIO 1910 SRL	RETESOLE - PERUGIA
U.S. LATINA CALCIO SRL	RETESOLE - PERUGIA
A.S. PERUGIA CALCIO SRL	RETESOLE - PERUGIA
U.S. SALERNITANA 1919 SRL	RADIO MPA - PALOMONTE
A.S. TREVISO SRL	RADIO VENETO UNO - TREVISO

Le società dovranno concedere l'autorizzazione all'accesso allo stadio alle Emittenti in possesso di nulla osta, previa richiesta inoltrata direttamente alle società interessate almeno quattro giorni prima della data in cui si svolgerà la gara alla quale la richiesta stessa si riferisce e limitatamente ad essa.

182/343

Le società, inoltre, dovranno assicurarsi del rispetto del Regolamento su menzionato da parte delle Emittenti, segnalando a questa Lega le eventuali inadempienze.

Pubblicato in Firenze il 7 Febbraio 2013

IL SEGRETARIO
(Avv. Sergio Capograssi)

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)